



Asse IV Energia – Azione 4B.4.2.1 del PO FESR 2014-2020
Patto per la Basilicata – Linea strategica n. 20

SCHEDA INFORMATIVA

AVVISO PUBBLICO- EFFICIENTAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO DELLE IMPRESE

Aiuti a progetti di investimento di efficientamento e risparmio energetico degli impianti produttivi e delle unità locali delle imprese e utilizzo delle fonti di energia rinnovabili per la produzione di energia destinata al solo autoconsumo dell'unità locale produttiva.

Regione Basilicata Dipartimento Politiche di Sviluppo,
Lavoro, Formazione e Ricerca
Ufficio Politiche di Sviluppo
Via Vincenzo Verrastro, 8- 85100 Potenza

1. FINALITA'

Il presente Avviso Pubblico denominato "Efficienza energetica delle imprese" è lo strumento agevolativo a favore delle imprese individuato per attuare l'azione 4B.4.2.1 "Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive" della priorità di investimento 4B "Sostenere la transazione verso un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori promuovendo l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese" del programma Operativo Regionale PO FESR 2014-2020 e del Patto per la Basilicata FSC 2014-2020.

La finalità della misura è quella di agevolare le imprese nella realizzazione, nelle proprie sedi operative, di investimenti finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica anche attraverso l'utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili per la produzione di energia destinata al solo "autoconsumo" con l'obiettivo di promuovere la riduzione dei consumi e delle correlate emissioni inquinanti e climalteranti degli impianti produttivi mediante la razionalizzazione dei cicli produttivi, l'utilizzo efficiente dell'energia e l'integrazione in situ della produzione di energia da fonti rinnovabili.

2. SOGGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

Possono accedere alle agevolazioni le Grandi imprese, le Medie, le Piccole e Micro imprese secondo la definizione di cui all'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 che intendono realizzare l'investimento in sedi operative ubicate o da ubicarsi nel territorio della Regione Basilicata e che siano già costituite e iscritte nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente, alla data di inoltro della candidatura telematica.

3. INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Gli interventi ammissibili ad agevolazione devono essere compresi tra quelli suggeriti dalla diagnosi energetica eseguita secondo le specifiche del D.Lgs. 102/2014. La diagnosi energetica, redatta secondo le indicazioni e i contenuti di cui all'**allegato B** al presente Avviso Pubblico, è obbligatoria per la candidatura ad agevolazione degli interventi al presente Avviso. La diagnosi energetica può in alternativa essere sostituita, ove già disponibile, dalla certificazione ISO 50001 a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformità ai dettati di cui all'allegato B al presente Avviso Pubblico (D.Lgs 102/2014).

Sono ammissibili ad agevolazione le seguenti tipologie di intervento:

Tipologia 0 –diagnosi energetica e spese tecniche per le sole PMI

Spese per la predisposizione del documento di diagnosi energetica a corredo del programma di investimento proposto che indichi chiaramente le prestazioni energetiche di partenza e

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE IMPRESE

quelle che verranno conseguiti con l'investimento. Tale tipologia di intervento è ammessa ad agevolazione solo per le PMI così come definite dall'allegato I del Reg. n. 651/2014. Le diagnosi energetiche, per le PMI che non rientrano nella tipologia di cui agli obblighi previsti all'art. 8 del D.lgs 102/2014 potranno essere predisposte da un tecnico abilitato iscritto all'albo, esterno all'organizzazione del proponente e senza vincoli di dipendenza con l'impresa.

Tipologia A- Interventi di efficienza energetica:

- a) installazione d'impianti di cogenerazione ad alto rendimento secondo la definizione di cui all'**allegato A**;
- b) interventi finalizzati all'aumento dell'efficienza energetica nei processi produttivi, diretti a ridurre i consumi energetici tali da determinare un significativo risparmio annuo di energia primaria (a solo titolo esemplificativo: sostituzione dei sistemi di riscaldamento, condizionamento, alimentazione elettrica e illuminazione, se impiegati nei cicli di lavorazione funzionali alla riduzione dei consumi energetici come ad esempio building automation, motori a basso consumo, rifasamento elettrico dei motori, installazione di inverter, sistemi per la gestione e il monitoraggio dei consumi energetici);
- c) interventi finalizzati all'aumento dell'efficienza energetica dell'immobile oggetto della sede operativa (a solo titolo esemplificativo: isolamento termico dei perimetri dove si svolge il ciclo produttivo come ad esempio rivestimenti, infissi, isolanti). Non sono ammissibili interventi di natura strutturale sugli immobili;
- d) sostituzione puntuale di sistemi e componenti a bassa efficienza con altri a maggiore efficienza energetica;
- e) installazione di nuove linee di produzione ad alta efficienza energetica, nonché interventi che mirano all'efficientamento d'impianti già esistenti.

Tipologia B - Interventi di installazione di impianti da fonti rinnovabili la cui energia prodotta sia interamente destinata all'autoconsumo della sede operativa oggetto del programma d'investimento candidato. Saranno agevolati gli interventi d'installazione d'impianti da fonti rinnovabili realizzati nel lotto di ubicazione della sede operativa e fino ad una potenza nominale non superiore a 500 kW elettrici e solo se destinata all'autoconsumo della sede produttiva.

L'intervento della tipologia 0 deve essere candidato obbligatoriamente insieme agli interventi della tipologia A e/o B. Non sono ammissibili ad agevolazione i programmi di investimento che prevedono il solo intervento della tipologia 0. Il programma di investimento, invece, può ricomprendere solo interventi della tipologia A o solo interventi della Tipologia B oppure interventi di entrambi le tipologie.

I programmi di investimento ammissibili ad agevolazione devono essere avviati successivamente alla data di inoltro della candidatura telematica di cui al successivo articolo 10. A tal fine per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dell'investimento. La predisposizione del documento di diagnosi energetica non costituisce avvio dell'investimento

in quanto attività propedeutica all'individuazione degli interventi oggetto di agevolazione a valere sul presente avviso pubblico.

Sono ammissibili i programmi di investimento con un importo candidato almeno pari a €30.000,00 al netto di IVA.

A pena di inammissibilità di tutte le domande, ciascun proponente può presentare una sola istanza a valere sul presente Avviso.

4. SETTORI DI ATTIVITÀ

1. Il settore di attività deve rientrare in uno dei seguenti Codici ATECO ISTAT 2007:

C - Attività manifatturiere, con l'esclusione dei seguenti codici: 20.6¹, 24.10², 24.20.1, 24.20.2, 24.31, 24.32, 24.33, 24.34, 30.11³, 33.15,

³ Il codice 20.6 è affine alla definizione del settore delle fibre sintetiche data dall'art. 2, par. 44 del Regolamento (CE) 651/2014 che qui si evidenzia:

"44) «settore delle fibre sintetiche»:

- a) l'estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale, oppure
- b) la polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo degli impianti utilizzati, oppure
- c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo degli impianti utilizzati."

⁴ I codici da 24.10 a 24.34 qui elencati sono affini alla definizione di industria siderurgica data dall'art. 2, par. 43 del Regolamento (CE) 651/2014 che si evidenzia:

"43) «settore siderurgico»: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:

- a) ghisa grezza e ferro-leghe: ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;
- b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;
- c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;
- d) prodotti finiti a freddo: banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, in rotoli e in fogli;
- e) tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm";

⁵ I codici 30.11 e 33.15 sono affini alla definizione del settore della costruzione navale data "Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale (2003/C 317/06)" (in GUUE C317 del 30.12.2003) che si riporta:

Il settore della costruzione navale comprende tutte le imprese che svolgono attività di «costruzione navale», «riparazione navale», o «trasformazione navale», nonché tutte le «entità collegate». Si intende per:

- a) «costruzione navale», la costruzione nella Comunità di navi mercantili d'alto mare a propulsione autonoma;
- b) «riparazione navale», la riparazione o la revisione, nella Comunità, di navi mercantili d'alto mare a propulsione autonoma;
- c) «trasformazione navale», la trasformazione, nella Comunità, di navi mercantili d'alto mare a propulsione autonoma di almeno 1000 tsl, purché i lavori eseguiti comportino una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture per l'accoglienza dei passeggeri;
- d) «navi commerciali d'alto mare a propulsione autonoma»:
 - i) le navi per il trasporto di passeggeri e/o di merci di almeno 100 tsl;
 - ii) le navi adibite all'esecuzione di servizi specializzati (per esempio, draghe e rompighiaccio) di almeno 100 tsl;
 - iii) i rimorchiatori con una potenza non inferiore a 365 kW;
 - iv) i pescherecci di almeno 100 tsl relativamente ai crediti all'esportazione e agli aiuti allo sviluppo se conformi all'Accordo OCSE del 1998 sugli orientamenti in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e all'Accordo settoriale sui crediti

EFFICACEMENTO ENERGETICO DELLE IMPRESE

- G – Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli;
- I – Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione;
- J – Servizi di informazione e comunicazione;
- N – Noleggio, agenzia di viaggio, servizi di supporto alle imprese, ad esclusione delle divisioni 77, 78, 79, 80, 81;
- Q – Sanità e assistenza sociale;
- R - Attività creative, artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento;
- S – Altre attività di servizi, ad esclusione della divisione 94.

2. In ogni caso sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Avviso gli aiuti:

- a) concessi a imprese operanti nei settori della pesca e dell'acquacoltura; disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- b) aiuti concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- c) aiuti concessi nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti:
 - i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.
- d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli di importazione.

In relazione a quanto esposto sopra, si applicano le seguenti definizioni:

- "prodotti agricoli": i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal Regolamento (CE) n. 1379/2013;
- "trasformazione di un prodotto agricolo": qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte

all'esportazione per le navi, o a qualsiasi accordo che modifica o sostituisce i citati accordi, nonché alle norme comunitarie in materia di aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

v) gli scafi non ancora terminati delle navi di cui ai punti da i) a iv) in grado di galleggiare e di essere spostati;

Per «nave d'alto mare a propulsione autonoma» si intende una nave che per il suo sistema permanente di propulsione e guida presenta tutte le caratteristiche della navigabilità autonoma in alto mare. Sono escluse le navi militari (ossia le navi che per le loro caratteristiche e capacità strutturali di base sono specificatamente destinate all'esclusivo utilizzo per scopi militari, quali le navi da guerra e le altre imbarcazioni per azioni offensive o difensive) e i lavori di modifica o l'installazione di apparecchiature supplementari eseguiti su altre navi esclusivamente a fini militari, purché le misure o le pratiche relative a tali navi, a tali modifiche e tali installazioni, non costituiscano azioni dissimulate a favore dell'industria della costruzione di navi mercantili in contrasto con le norme sugli aiuti di Stato.

nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

- "commercializzazione di un prodotto agricolo" la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo il prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, a qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

5. SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili ad agevolazione le spese effettuate a decorrere dalla data di inoltro della candidatura telematica, di cui al successivo articolo 10.
2. Sono ammissibili ad agevolazione le spese relative alle seguenti tipologie:
 - a) Spese per consulenza, nel limite massimo del 8% dell'importo totale del programma di investimento ammissibile ad agevolazione solo per le PMI (micro, piccole e medie imprese) ad esclusione delle Grandi Imprese, relative a:
 - a.1) spese per consulenze redazione progetto di investimento;
 - a.2) spese di consulenza per la predisposizione della diagnosi energetica;
 - a.3) progettazione e direzione lavori;
 - a.4) collaudi previsti per legge.
 - a.5) eventuali ulteriori consulenze strettamente connesse alle finalità del programma di investimento.

L'importo massimo del contributo per le suddette spese non può superare il limite massimo di €60.000,00.

Le spese per consulenze sono agevolabili se prestate da soggetti terzi a titolo non continuativo o periodico e non siano relative alle normali spese di funzionamento delle imprese. Tali spese, ove non dimostrabili tramite parcella di dettaglio, saranno ammesse in termini di giornate-uomo (prestazioni di otto ore anche non consecutive) entro un costo ammissibile ad agevolazione non superiore a € 300,00 giornata/uomo.

- b) Spese connesse all'investimento materiale:
 - b.1) opere murarie ed assimilabili a esclusivo asservimento di impianti/macchinari oggetto del programma di investimento candidato, nel limite massimo del 40% degli investimenti di cui all'art. 5 comma 2 tipologia A lettera a) e nel limite del 60% per gli interventi di cui alla Tipologia A lettera c);
 - b.2) fornitura dei componenti necessari alla modifica dei processi o alla realizzazione degli impianti o degli involucri edilizi ad alta efficienza, nonché interventi che mirano all'efficientamento di impianti già esistenti;
 - b.3) installazione e posa in opera degli impianti e dei componenti degli involucri edilizi ove strettamente funzionali all'efficientamento energetico;

- b.4) installazione di nuove linee di produzione ad alta efficienza energetica nonché interventi che mirano all'efficientamento di impianti già esistenti;
 - b.5) sistemi intelligenti di automazione e controllo per l'illuminazione e la climatizzazione interna sempre che siano utilizzati i sensori di luminosità, presenza, movimento, concentrazione di umidità, CO₂ o inquinanti;
 - b.6) installazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile destinata all'autoconsumo nel limite di potenza nominale stabilita non superiore a 500 KWatt.
3. In relazione alle diverse tipologie di spesa, non sono in nessun caso considerate spese ammissibili:
- a) opere murarie generiche e comunque non finalizzate ai soli interventi di cui alla tipologia A "interventi di efficientamento energetico";
 - b) le spese relative a beni (compreso il suolo) e servizi erogati da persone fisiche o giuridiche collegate a qualunque titolo diretto o indiretto con il richiedente anche ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;
 - c) le spese relative a beni (compreso il suolo) e servizi se intervenute:
 - c.1 tra il titolare della ditta individuale proponente e i suoi parenti entro il terzo grado o il coniuge;
 - c.2 tra la società proponente e la società fornitrice qualora i soci della società proponente siano legati ai soci della società fornitrice da vincoli di parentela o coniugio di cui al precedente punto c.1. Qualora il rapporto di parentela sussiste solo tra alcuni dei soci, la spesa è ammissibile in misura proporzionale alla quota detenuta dai soci per cui non sussiste il rapporto di parentela.
 - d) i costi diretti dell'Ente di certificazione (es. spese per la verifica ed i controlli periodici).
 - e) le imposte e tasse, ammende, multe e penali;
 - f) acquisto di scorte, materiali di consumo, ricambi;
 - g) tutte le spese rientranti tra quelle di cui al presente art. 7 che non saranno capitalizzate dall'impresa beneficiaria al momento delle verifiche di cui al successivo art. 13;
 - h) spese relative all'acquisto di macchinari, impianti, arredi ed attrezzature usati;
 - i) spese di manutenzione ordinaria;
 - l) spese di viaggio;
 - m) spese relative all'attività di rappresentanza;
 - n) mezzi e attrezzatura di trasporto;
 - o) i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile sia inferiore 200,00 euro;
 - p) interessi passivi;
 - q) spese per la locazione finanziaria e/o operativa (leasing e/o noleggio);
 - r) spese per l'acquisizione di beni con le modalità del contratto "chiavi in mano";

- s) le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate;
- t) le spese per le quali il beneficiario abbia già fruito di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitaria che dia luogo ad intensità di aiuto superiori a quelle previste per quella tipologia di spesa dalle regole comunitarie pertinenti.

6. INTENSITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

Sull'importo delle spese sostenute ritenute ammissibili è concesso un contributo in conto impianti, nel rispetto delle disposizioni contenute negli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014/2020, nel rispetto dei massimali previsti dal Regolamento UE n. 651/2014 (artt. 18, 38, 40 e 41) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L187/2 del 26.06.2014 entro i limiti delle intensità espresse in termini di equivalente sovvenzione lorda (ESL), di cui alla Mappa degli aiuti a finalità regionale 2014/2020 e previste per il presente Avviso Pubblico come di seguito riportato:

- per le Grandi Imprese un aiuto non superiore al 30% delle spese ammesse ad agevolazione fino ad un contributo massimo di € 250.000,00 e massimo di € 350.000,00 per le grandi imprese energivore⁴;
- per le Medie Imprese un aiuto non superiore al 40% delle spesa ammesse ad agevolazione fino ad un contributo massimo di € 200.000,00 e massimo di € 250.000,00 per le imprese energivore;
- per le Piccole Imprese un aiuto non superiore al 50% delle spese ammesse ad agevolazione fino ad un massimo di € 300.000,00 e massimo di € 500.000,00 per le imprese energivore;
- per le Micro Imprese un aiuto non superiore al 50% delle spese ammesse ad agevolazione fino ad un massimo di € 150.000,00 e massimo di € 200.000,00 per le imprese energivore.

L'impresa deve garantire che almeno una quota del 25% dell'investimento candidato deve essere priva di qualsiasi forma di sostegno pubblico.

7. CRITERI DI PRIORITÀ PER L'ORDINE DI ISTRUTTORIA

L'ordine di istruttoria delle istanze alle agevolazioni è determinato dal punteggio ottenuto in fase di compilazione della candidatura telematica, sulla base dei seguenti criteri:

n	Criteri di selezione ⁵	Indicazioni metodologiche	Riferimenti	Indicatori	Punteggio (Pi)
---	-----------------------------------	---------------------------	-------------	------------	----------------

⁴ Per la definizione di PMI e di "imprese energivore", si veda **Allegato A**;

⁵ Entrambi i punteggi A e B premiano gli interventi che integrano efficienza energetica, abbattimento di emissione ed autoproduzione di energia.

A	Interventi di efficientamento energetico a elevato contenuto innovativo e incidenti anche sul processo produttivo	Il punteggio prende a riferimento i valori ottenuti dalla diagnosi energetica	R = Risparmio ottenuto; Ep _{in} = Energia Primaria Iniziale (Unità di misura: KJ); Ep _{fin} = Energia Primaria Finale (Unità di misura: KJ); Inv = Importo Investimento candidato (Unità di misura: €)	$R = \frac{(E_{p_{in}} - E_{p_{fin}})}{Inv_{tot}}$	Valore R/1.000
B	Interventi che massimizzano la riduzione di emissioni	Il punteggio prende a riferimento il valore di CO ₂ risparmiato per ogni euro investito come ottenuto dalla diagnosi energetica. I punteggi della tipologia A e tipologia B sono cumulabili	Tipologia A - Interventi di efficienza energetica	CO ₂ /€ >0,7 e <=1	0,5
				CO ₂ /€ >1	1
			Tipologia B - Interventi di installazione di impianti da fonti rinnovabili	CO ₂ /€ >0,5 e <=0,8	0,4
				CO ₂ /€ >0,8	1
C	Maggiore compartecipazione finanziaria privata. Nel caso in cui la riduzione dell'intensità di aiuto non comporta una riduzione del contributo ricompresa nel massimo concedibile, la riduzione percentuale sarà applicata al contributo medesimo.			Riduzione pari ad almeno 5% rispetto all'intensità massima di aiuto concedibile prevista dall'Avviso	0,2
				Riduzione pari ad almeno 10% rispetto all'intensità massima di aiuto concedibile prevista dall'Avviso	0,5
Totale punteggio					ΣPi

Sulla base del risultato del punteggio totale (ΣPi), alla terza cifra decimale, sarà stilato l'ordine istruttorio con punteggio decrescente fino ad esaurimento della dotazione finanziaria dell'Avviso. Nel caso di iniziative aventi lo stesso punteggio, la priorità nell'ordine istruttorio progressivo sarà attribuita automaticamente al soggetto che si è ridotto la percentuale superiore del contributo. Nel caso di ulteriore parità, che però non consente a tutti di rientrare nella dotazione finanziaria, la priorità sarà attribuita mediante sorteggio pubblico tra i soggetti interessati che si contendono la posizione rientrante nella dotazione finanziaria.

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E VALUTAZIONI INTERMEDIE

1. La procedura di presentazione delle domande di agevolazione è a sportello telematico. Lo sportello sarà aperto dalle ore **8.00 del giorno 01/02/2020** e fino alle ore **20.00 del giorno**

13/03/2020. Differimenti dei termini potranno essere stabiliti con provvedimento del Dirigente dell'Ufficio competente.

2. Nel caso in cui a chiusura dello sportello di cui al precedente comma 1 le domande di agevolazione pervenute non assorbano l'intera dotazione finanziaria dell'Avviso Pubblico, lo sportello telematico sarà riaperto entro 5 giorni dalla data di chiusura dello sportello precedente. Potranno essere aperti più sportelli fino a completo esaurimento delle risorse finanziarie che sono state o saranno assegnate al presente Avviso Pubblico.

9. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E SOGLIA DI AMMISSIBILITÀ

La valutazione delle domande di agevolazione prevede:

Verifica formale

La verifica formale è finalizzata ad accertare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti proponenti ("*Soggetti ammissibili a finanziamento*"), dei Programmi di Investimento di ("*Investimenti ammissibili*"), la correttezza della modalità di presentazione della domanda di partecipazione presentata ("*Modalità di presentazione delle domande*").

Verifica di merito

La verifica di merito delle domande ammissibili, in seguito al superamento della verifica formale è finalizzata a:

- verificare la compatibilità, completezza e coerenza del programma di investimento candidato con gli obiettivi e con le condizioni previste dall'Avviso Pubblico;
- valutare i progetti/programmi candidati e assegnare i punteggi di cui alla griglia allegata;
- controllare l'ammissibilità, la rispondenza dei costi indicati rispetto alle tipologie di spese

10. DOTAZIONE FINANZIARIA DELL'AVVISO PUBBLICO

La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso è pari a € 29.223.126,00 di cui €21.900.000,00 a valere sul PO FESR 2014-2020 ed € 7.323.126,00 su FSC 2014-2020.

La dotazione finanziaria complessiva è pari ad €5.117.051,57 così ripartita:

- € 2.558.525,78 a favore delle Grandi imprese
- € 2.558.525,79 a favore delle PMI (micro, piccole e medie imprese).

L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di destinare risorse aggiuntive a quelle attualmente stanziare.

11. SOGGETTO GESTORE

Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca o eventualmente da un Soggetto terzo delegato.

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dirigente dell'Ufficio Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca o suo delegato.

Griglia Criteri di valutazione tecnica del progetto di efficientamento energetico

CRITERIO	ARTICOLAZIONE CRITERIO DI VALUTAZIONE	PARAMETRO ATTRIBUZIONE PUNTI	MODALITÀ CALCOLO PUNTEGGI	Punteggio max
A. Soggetto imprenditoriale	A.1. Valutazione dell'affidabilità del soggetto imprenditoriale	A1-Probabilità di default: Punteggio attribuito in base alla valutazione dell'indicatore MORE che assegna a ciascuna società una classe di valutazione da D a AAA, dove D indica il profilo con un maggiore rischio e AAA indica il profilo meno rischioso.	AAA / AA → 3 punti A / BBB → 2,5 punti BB / B → 2 punti CCC / CC → 1,5 punti C / D → 1 punto Per le società che non presentano valutazione vedere nota metodologica	Max 3
		A2-Rischio di credito: Punteggio attribuito in base alla valutazione dell'indicatore Zanders FALCON che assegna a ciascuna società un Counterparty Risk Score (CRS) che va da 1 a 10, dove 1 rappresenta il rischio più alto, 10 il più basso e D le società in default.	10 / 9 → 3 punti 8 / 7 → 2,5 punti 6 / 5 → 2 punti 4 / 3 → 1,5 punti 2 / 1 / D → 1 punto Per le società che non presentano valutazione vedere nota metodologica	Max 3
		A3-Stabilità Finanziaria: Punteggio attribuito in base alla valutazione dell'indicatore CRIF che assegna a ciascuna società un punteggio da 0 a 1000, dove 1000 indica la migliore salute finanziaria, mentre 0 indica la peggiore salute finanziaria.	801 – 1000 → 4 punti 601 – 800 → 3 punti 401 – 600 → 2 punti 201 – 400 → 1 punto 0 – 200 → 0,5 punto Per le società che non presentano valutazione vedere nota metodologica	Max 4
	A.2. Rating di legalità	A.2.1 – L'impresa ha ottenuto il rating di legalità dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in corso di validità alla data di presentazione della domanda di agevolazione con una stelletta	Punti: 0,5	1
		A.2.2 – L'impresa ha ottenuto il rating di legalità dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in corso di validità alla data di presentazione della domanda di agevolazione con due stellette	Punti: 0,75	
		A.2.3 – L'impresa ha ottenuto il rating di legalità dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in corso di validità alla data di presentazione della domanda di agevolazione con tre stellette	Punti: 1	
A.3. Descrizione del progetto d'impresa	A.3.1 – Livello di qualità della proposta progettuale (riferimento note metodologiche sottostanti)	Insufficiente: punteggio 0 Mediocre: punteggio 0,50 Sufficiente: punteggio 1,5 Discreto: punteggio 2,5 Buono: punteggio 3,5 Ottimo: punteggio 4,5	4,5	
B. Cantierabilità dell'investimento	B.1 Valutazione dei tempi necessari per l'apertura dei lavori	B.1.1 - Programma d'investimento che alla data di presentazione della domanda telematica è completa di tutte le autorizzazioni necessarie per l'avvio del programma di investimento candidato, come da documentazione allegata	Punti: 1	1

C. Sostenibilità ambientale	C.1 Valutazione delle performance ambientali	C.1.1 - Interventi previsti nel programma d'investimento candidato, finalizzati al monitoraggio permanente del risparmio conseguibile.	Punti: 1	1
D. Innovatività del progetto di investimento	D.1 Introduzione di interventi ad elevato contenuto innovativo	Realizzazione di impianti e macchinari ad alto contenuto innovativo. <i>A titolo esemplificativo e non esaustivo:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Motori ad alta efficienza - Sistemi di recupero/sfruttamento dell'energia termica - Sistemi di generazione della potenza frigorifera - Sistemi di regolazione/inseguimento del carico elettrico/termico - Sistemi elettrici o termoidraulici di storage dell'energia - Sistemi di monitoraggio ed attuazione del risparmio energetico 	Punti: 0,5	0,5
TOTALE				MAX 15,5

Saranno ammesse alle agevolazioni le iniziative che superino con esito positivo la verifica formale e di merito e nell'ambito della verifica di merito **avranno totalizzato un punteggio complessivo pari o superiore a 7/15,5.**